



PARTES®
AT YOUR SIDE

DOTTORI COMMERCIALISTI &
AVVOCATI

MASSIMO TESSER
DOTT. COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

LUIGI SERRAGLIO
DOTT. COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

NICOLETTA GALLINA
DOTT. COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

AREA COMMERCIALISTI

MICHELA ZANETTI
DOTT. AREA FISCALE

CARMEN TONELLO
RAG. AREA FISCALE

GIUSEPPE ANSELMI
DOTT. COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE (SEDE DI
VALDOBBIADENE)

FRANCESCO FERRARESE
DOTT. AREA SOCIETARIA

ELENA TESSER
RAG. AREA CONTABILE

ALESSIA SCANDIUZZI
RAG. AREA CONTABILE

LISA DE BORTOLI
RAG. AREA CONTABILE

MICHELA FENU
RAG. AREA CONTABILE

DIEGO SAVIO
DOTT. COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE (SEDE DI THIENE)

AREA LEGALE

FRIDA DEL DIN
AVVOCATO

MONICA CAMMALLERI
AVVOCATO

ANDREA ZAMPROGNO
AVVOCATO STABILITO
ABOGADO
PROCURATORE SPORTIVO FIFA

BARBARA PEGHIN
AVVOCATO (SEDE DI BASSANO)

CARLO COVINI
AVVOCATO (SEDE DI BASSANO)

LEONARDO BRIAN
ABOGADO (SEDE DI BARCELONA)

NUNZIATA MARIA R. PELLICANO
DOTT. AREA LEGALE

AREA AMMINISTRATIVA

GIORGIA LEVORATO
DOTT. AREA AMMINISTRATIVA E
CONTABILE

AREA SERVIZIO CLIENTI

MARIKA BOLZONELLO
RAG. CUSTOMER SERVICE

OF COUNSEL:

VITO PAPA
DOTT. MARKETING STRATEGICO

Montebelluna, 18 gennaio 2018

DETRAZIONI IVA: IMPORTANTI CHIARIMENTI DELL'AGENZIA ENTRATE

Gentili clienti,

Con la circolare dell'Agenzia delle Entrate di ieri, 17 gennaio, sono finalmente arrivati i tanto attesi chiarimenti in materia di **detrazione dell'Iva**, dopo le novità introdotte con il **D.L. 50/2017**.

Come noto, infatti, a seguito del richiamato intervento riformatore, **l'art. 19, comma 1 del DPR 633/72** prevede oggi che il **diritto alla detrazione Iva "sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo"** (in pratica il diritto alla detrazione Iva può essere esercitato al più tardi con la dichiarazione annuale per il 2017 ossia il 30 aprile 2018)

Sempre con il D.L. 50/2017, poi, è stato anche riformulato **l'art. 25, comma 1, DPR 633/72**, il quale oggi prevede che la fattura di acquisto debba essere annotata **"in apposito registro anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno"** (in pratica la registrazione delle fatture di acquisto deve avvenire entro la liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta).

La Circolare 1/E/2018 è intervenuta, coordinando di fatto i due articoli sopra menzionati.

Le istruzioni dell'Agenzia tengono conto dei principi espressi dalla Corte di Giustizia UE, in base ai quali l'esercizio del diritto alla detrazione Iva, oltre al requisito dell'esigibilità dell'imposta, è subordinato anche a quello formale del possesso della fattura di acquisto.

Di fatto la circolare chiarisce che **il diritto alla detrazione potrà essere esercitato nell'anno in cui il contribuente riceve la fattura, annotandola in contabilità e facendo confluire l'Iva nella liquidazione del mese/trimestre di competenza.**

Ai fini esemplificativi si riporta il Comunicato stampa dell'Agenzia Entrate a commento della circolare 1/E/2018:

*"per esercitare l'esercizio del diritto alla detrazione dell'Iva per le **fatture ricevute nei primi mesi del 2018 ma relative ad operazioni effettuate nel 2017**, l'Iva può essere detratta attraverso la registrazione nel 2018, secondo le modalità ordinarie, in una delle liquidazioni periodiche di tale anno.*

In alternativa è possibile effettuare la registrazione tra il 1° gennaio 2019 e il 30

studio@partes.it

www.partes.it

MONTEBELLUNA (TV) Via Bassanese, 61/2 | 31044 | tel. +39 0423.614094 | fax. +39 0423.349911

VALDOBBIADENE (TV) Via Roma, 6 | 31049 | tel. e fax. +39 0423.1916647

TREVISO Via Canova 27 | 31100 | tel. +39 0422.0430893 | fax. +39 0422.029909

BASSANO DEL GR. (VI) Largo Parolini, 61 | 36061 | tel. e fax. +39 0424.066532

THIENE (VI) Via Monte Grappa 6/L 36016 | tel. e fax. +39 0445.1716541

SPAGNA - Barcellona Car. Granada del Penedès, 10 - 08006 | tel. +34.935.143997 | fax. +34.931.270766

ALBANIA - Tirana RR: "Millo Tutulani", Pallati Albmilenium | tel. +355 (0) 4 2202009 | fax. +355.(0) 4 2202010

aprile 2019 in un'apposita sezione del registro Iva degli acquisti relativo a tutte le fatture ricevute nel 2018, facendo concorrere l'imposta medesima alla formazione del saldo Iva nella dichiarazione relativa al 2018, da presentare entro il 30 aprile 2019.

L'Iva risultante da fatture ricevute nel 2017, relativa ad operazioni effettuate e la cui imposta sia divenuta esigibile in tale anno, può invece essere detratta previa registrazione entro il 31 dicembre 2017, secondo le modalità ordinarie, al più tardi entro il 30 aprile 2018 previa registrazione (tra il 1° gennaio 2018 e il 30 aprile 2018) in un'apposita sezione del registro Iva degli acquisti relativo a tutte le fatture ricevute nel 2017, facendo concorrere l'imposta medesima alla formazione del saldo Iva della dichiarazione 2017.

In ossequio ai principi dello Statuto del contribuente e in considerazione del fatto che i chiarimenti sopra riportati sono stati forniti in una data successiva al 16 gennaio 2018 (termine fissato per la liquidazione periodica dell'Iva relativa al mese di dicembre 2017), non saranno sanzionati i comportamenti difformi adottati dai contribuenti in sede di tale liquidazione periodica”.

Da ultimo si vuole sottolineare che l'Agenzia delle entrate, con la citata circolare, ha comunque previsto che il contribuente che non abbia esercitato il diritto alla detrazione Iva nei termini può recuperare l'imposta presentando **dichiarazione integrativa a favore entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.**

Lo studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti

Studio Partes